

STATUTO

FEDERIMPRESEITALIA

Art. 1. Denominazione

È costituita l'associazione di categoria, senza scopo di lucro, denominata:

FEDERIMPRESEITALIA

Art. 2. Sede

L'Associazione ha sede in, via Cadorna n.

Art. 3. Scopo dell'associazione

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici.

L'Associazione è un ente di diritto privato italiano, apolitica e senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività alla normativa prevista dal C.C vigente, alle regole del presente statuto e ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

La federazione ha la finalità di promuovere la collaborazione e la reciproca assistenza tra imprenditori per promuovere un aumento della rappresentatività federale e per migliorare la tutela delle PMI dal punto di vista della sicurezza, fisco, assistenza legale, sindacale e finanziaria.

L'associazione potrà svolgere tutte le attività analiticamente previste nello statuto e qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali, comunque sussidiarie e correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità. Inoltre, l'associazione potrà partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo o strategico al proprio, e potrà promuovere e partecipare ad associazioni analoghe.

Art 4 Attività dell'associazione

L'Associazione è il livello nazionale del sistema, elabora ed esprime la sintesi degli interessi di cui l'intero sistema è portatore. E' titolare esclusiva della denominazione di cui all'art. 1 del presente Statuto , nonché del Codice Etico che ne costituisce parte integrante e del relativo logo, L'Associazione in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, esercita le sotto indicate attività, connesse alle attività istituzionali e strumentali al raggiungimento delle finalità associative:

rappresenta gli interessi generali dei settori economici, anche attraverso loro forme di coordinamento, delle imprese e degli ambiti organizzativi che si riconoscono nel sistema federale presso le istituzioni e gli organismi nazionali, europei ed internazionali;

promuove la formazione imprenditoriale e l'elevazione culturale degli imprenditori associati e degli addetti ai settori rappresentati, anche mediante la costituzione o la partecipazione ad appositi organismi;

stipula contratti e accordi collettivi attinenti alla disciplina dei rapporti di lavoro e agli interessi

generali delle imprese e dei soggetti rappresentati;

favorisce lo sviluppo delle strutture economiche anche attraverso forme di collaborazione o associazionismo fra le imprese o tra i diversi livelli del sistema federale;

assiste ogni componente del sistema federale nelle attività di tutela e promozione delle imprese e dei soggetti associati secondo i rispettivi ambiti di competenza, assicurandone la coerenza dei comportamenti in settori quali la formazione professionale, il supporto per il conseguimento di certificazioni aziendali per la qualità e la sicurezza, ;

organizza, direttamente od indirettamente, ricerche e studi, momenti di confronto pubblico, forum, seminari di studio ed iniziative simili su temi economici, sociali e/o culturali e su istituzioni di generale interesse, nazionale, europeo ed internazionale;

promuove la costituzione e/o partecipa a istituti, società, associazioni ed enti, di qualsiasi natura giuridica, finalizzati allo sviluppo, alla formazione professionale, all'assistenza tecnica, finanziaria, previdenziale, sociale e culturale dei settori e delle imprese rappresentate e vi concorre anche con propri mezzi patrimoniali e finanziari;

promuove strumenti di previdenza ed assistenza sanitaria integrativa a favore degli imprenditori associati e degli addetti ai settori rappresentati, anche mediante la costituzione o la partecipazione ad appositi organismi;

esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o da deliberazioni dei propri Organi che non siano in contrasto con il presente Statuto.

In aggiunta alle precedenti funzioni, all'interno del sistema, Federimpreseitalia:

esprime, nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti, linee di indirizzo vincolanti per tutto il sistema federale e ne assicura la coerente attuazione;

verifica che i rappresentanti territoriali della Federazione, per tutta la durata del rapporto associativo, restino in possesso dei requisiti di appartenenza e mantengano nei rispettivi Statuti i contenuti previsti dall'art. 6 del presente Statuto;

opera per il complessivo miglioramento strutturale e funzionale del sistema federale e di ogni componente dello stesso, a tal scopo utilizzando gli strumenti giuridici, economici ed organizzativi ritenuti più adeguati al fine di assicurare ai suoi soci attività di servizio, di consulenza, assistenza, formazione e informazione;

assicura la ripartizione delle risorse comuni fra i diversi livelli che compongono il sistema federale, avendo riguardo a contemperare i diritti di ciascuno di essi con le esigenze di solidarietà e gli obiettivi del sistema stesso;

realizza, nelle forme ritenute più opportune, interventi di formazione dei dirigenti politici del sistema e cura la formazione dei quadri direttivi tecnici del sistema;

Per quanto attiene alla funzione di contrattazione collettiva di cui sopra, si stabilisce che:

la stipulazione di contratti e accordi collettivi nazionali di carattere generale spetta alla Federazione che vi provvede tramite il Consiglio Direttivo;

la stipulazione di contratti e accordi che interessano un singolo settore o una singola categoria aventi particolari caratteristiche è di competenza della Federazione di Settore Nazionale o Associazione di Categoria Nazionale interessata; detti contratti e accordi sono negoziati con l'assistenza dei competenti uffici confederali, firmati congiuntamente alla Federazione su conforme parere del Consiglio federale;

il sistema federale non riconosce validità ad accordi e contratti nazionali stipulati senza la partecipazione della Federazione nelle modalità di cui al precedente capoverso;

Il sistema federale non riconosce validità ad accordi e contratti stipulati in contrasto con le linee guida e le procedure definite. I contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie sono negoziati e firmati congiuntamente dal Sindacato regionale e/o territoriale del settore o della categoria interessata e dalla Sede Regionale e/o Territoriale competente, nonché, in ogni caso, ratificati dalla Federazione, la quale, attraverso i propri uffici, fornisce assistenza nelle diverse fasi della negoziazione.

Per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente articolo, la Federazione dovrà:

- disporre di strutture adeguate sul piano delle risorse organizzative, umane e finanziarie al fine della più efficace attività di rappresentanza, promozione, tutela e servizio nei confronti degli associati e per lo sviluppo complessivo del sistema federale;
- svolgere esclusivamente attività coerenti con gli scopi statutari e volte a beneficio degli associati e del sistema federale;
- garantire la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate, secondo le modalità previste in apposito regolamento deliberato dal Consiglio.

svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

Art. 5. Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato;

Art. 6 - "Struttura Federimpreseitalia"

La sede nazionale costituisce il livello più alto della struttura organizzativa e si articola attraverso specifici presidi territoriali per garantire la diffusione dei servizi di tutela dei propri associati su tutto il territorio presidiato. Le articolazioni territoriali sono: le sedi Regionali ; le sedi Provinciali.

Art. 7 - "Federimpreseitalia"-Sedi Regionali

Le Sedi Regionali – obbligatoriamente costituite come presidio della Federazione – sono il livello regionale del sistema federale.

La Federazione non ammette più di una Sede Regionale per la stessa regione. Sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico ed organizzativo, è ammessa, previa deliberazione del Consiglio Nazionale, la costituzione di Sedi Interregionali che individuino, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato da più regioni. Ai fini del presente Statuto, le Sedi Interregionali sono equiparate alle Sedi Regionali.

La Giunta valuta la conformità degli Statuti delle Sedi Regionali che possono prevedere l'adesione anche di Associazioni regionali di settore e di categoria - nonché delle eventuali successive modifiche statutarie, ai contenuti del presente Statuto e ne delibera l'approvazione.

Le Sedi Regionali rappresentano in ciascuna regione – nel rispetto dei principi di specializzazione, decentramento, sussidiarietà ed adeguatezza e attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali – il sistema federale nelle materie di competenza delle Regioni.

Ai fini di cui sopra, ciascuna Sede Regionale integra nel proprio Statuto e svolge almeno le seguenti funzioni fondamentali:

- 1) concorrere, nei modi e nelle forme ritenute più opportune, alla definizione delle politiche del sistema federale in ambito regionale, promuovendole presso ogni istanza politica, istituzionale, economica, sociale operante in detto ambito;
- 2) sostenere e coordinare l'azione delle proprie Associazioni costituenti nell'espletamento di funzioni di rilevanza regionale o sovraprovinciale;
- 3) designare o nominare propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organismi, o commissioni regionali, presso i quali la rappresentanza degli interessi regionali delle categorie rappresentate sia richiesta o ammessa, previo raccordo con le stesse categorie;
- 4) esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Federazione, che non siano in contrasto con il proprio e con il presente Statuto.

Alle Sedi Regionali, nonché alle Sedi Interregionali, inoltre, possono essere attribuite, da parte della Federazione, previa deliberazione del Consiglio Nazionale, funzioni di coordinamento di specifici progetti e/o compiti di sviluppo associativo di interesse nazionale, da svolgere nei territori di competenza.

Al fine dello svolgimento delle funzioni fondamentali di cui al precedente comma 5, le Associazioni Territoriali provvedono, sulla base di piani organizzativi tra le stesse determinati, al finanziamento della corrispondente Sede Regionale, prevedendo nei rispettivi Statuti il detto finanziamento, in conformità con quanto disposto dal presente Statuto.

Le Associazioni Territoriali possono, con deliberazione condivisa, assunta da ciascuno dei competenti Organi di livello territoriale e ratificata dal competente Organo della sede Regionale, assegnare o delegare alla corrispondente Sede Regionale lo svolgimento di ulteriori e specifiche funzioni, quali ad esempio:

- 1) la diffusione e la realizzazione di programmi e progetti di sistema interterritoriale, regionale od interregionale, anche attraverso l'attività svolta da apposite strutture di servizio promosse o partecipate dalla stessa Sede Regionale e/o dagli altri livelli del sistema federale;
- 2) la costituzione di enti, istituti e società, di qualsiasi forma giuridica, ovvero la partecipazione nei medesimi, ove ciò risulti utile e funzionale al perseguimento degli scopi del sistema federale;
- 3) il sostegno, il coordinamento o l'esecuzione diretta di particolari o specifiche attività di propria competenza o di competenza di altri livelli del sistema in ambito regionale, ove ciò risulti utile e funzionale al perseguimento degli scopi del sistema stesso;
- 4) lo svolgimento di attività di ricerca, formazione professionale, promozione dell'immagine del sistema in ambito regionale o di qualunque altra attività che non sia in contrasto con gli scopi del sistema federale, anche ai fini di generazione di economie di scala o di scopo tra i soggetti del sistema operanti a livello regionale.

Laddove le Sedi Regionali risultassero non in grado di far fronte agli impegni statutari obbligatori di cui all'elenco, ovvero laddove le Associazioni Territoriali risultassero inadempienti od impossibilitate ad adempiere agli obblighi di cui sopra, ovvero laddove le stesse Associazioni Territoriali ne facciano esplicita richiesta alla Giunta, la Federazione ha

facoltà di individuare nonché disporre l'attuazione delle soluzioni organizzative atte a garantire le migliori condizioni di funzionamento e sviluppo del sistema federale in ambito regionale, anche di carattere temporaneo o sperimentale. Le decisioni relative sono deliberate dalla Giunta ed hanno carattere vincolante per i soggetti ed i livelli del sistema interessati.

Le Sedi Regionali esercitano le proprie funzioni in raccordo, per quanto di competenza, con le Federazioni di Settore Nazionali, con le Associazioni di Categoria Nazionali aderenti concordando con gli stessi le opportune modalità per la partecipazione alla propria attività associativa.

Le Sedi Regionali esercitano la propria attività mediante gli Organi associativi previsti nei rispettivi Statuti, nei quali, nel rispetto dei principi della rappresentatività sul territorio regionale e del pluralismo imprenditoriale, devono trovare coerente ed adeguata presenza i diversi settori economici rappresentati nel sistema federale.

Per armonizzare le iniziative regionali con la politica della Federazione sul piano nazionale ed assicurare uniformità d'indirizzo nelle materie di competenza delle Unioni Regionali, è istituita la Conferenza delle Sedi Regionali. La Conferenza è composta dai Presidenti delle Sedi Regionali ed è presieduta dal Presidente Nazionale. Alla Conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i Segretari delle Sedi Regionali.

Art. 8 - "*Federimpreseitalia*" - Sedi Provinciali

1. Le Sedi Provinciali sono il livello subregionale del sistema federale e, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12 del presente Statuto, associano le imprese, gli imprenditori, i professionisti ed i lavoratori autonomi, ovvero le associazioni di imprese, di imprenditori, di professionisti e di lavoratori autonomi, con sede od unità locali nel territorio di propria competenza.
2. La Federazione non ammette più di una Sede Provinciale per la medesima area territoriale. Sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico ed organizzativo e previa deliberazione assunta dai competenti Organi delle Sedi Provinciali interessate, è ammessa, mediante deliberazione del Consiglio Nazionale, la costituzione di Associazioni pluriterritoriali che individuino, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato da più aree territoriali. La costituzione di una Associazione pluriterritoriale esclude la presenza di altre Associazioni Territoriali nel medesimo territorio. Nel caso di istituzione di nuove province ovvero di soppressione di province esistenti, le previgenti e interessate Sedi Provinciali, manterranno di norma i pregressi ambiti territoriali di rappresentanza, costituendosi – anche sulla scorta di accordi territoriali interassociativi promossi dalla Federazione in riferimento ai principi di cui all'art. 8, ed ai requisiti di cui all'art. 18 del presente Statuto – quali Sedi Provinciali di ambito interprovinciale ovvero quali Sedi Provinciali aventi ambito territoriale di rappresentanza diverso dai nuovi confini amministrativi delle province; in entrambi i casi tali strutture sono equiparate, ai sensi del presente Statuto, alle previgenti Sedi Provinciali.
3. La Giunta valuta la conformità delle eventuali successive modifiche statutarie, ai contenuti di cui all'art. 8 del presente Statuto e ne delibera l'approvazione.
4. Le Sedi Provinciali rappresentano la Federazione nel territorio di propria competenza.
5. Le Sedi Provinciali, in particolare:
 - o rappresentano e tutelano gli associati nell'ambito del territorio di propria competenza e, attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e

- categoriali, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale;
- promuovono lo sviluppo socio-economico delle imprese del territorio;
 - organizzano ed erogano servizi agli associati e ne incentivano lo sviluppo in coerenza con le esigenze degli stessi associati;
 - si dotano della struttura organizzativa più consona alle loro esigenze, anche delegando funzioni specifiche a proprie articolazioni organizzative, e possono promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;
 - d'intesa con le Federazioni di Settore Nazionali e le Associazioni di Categoria Nazionali, favoriscono la costituzione ed il funzionamento, a livello di propria competenza, delle proprie articolazioni organizzative, secondo le politiche e le direttive Federali;
 - hanno piena ed esclusiva responsabilità delle loro politiche finanziarie e di bilancio e sono impegnate a perseguire la correttezza, l'equilibrio e la trasparenza della loro gestione economica e finanziaria nonché di quella delle Società da esse controllate o partecipate, a tal scopo adottando obbligatoriamente nei propri Statuti le norme relative stabilite dal presente Statuto;
 - esercitano ogni altra funzione che sia ad esse conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Federazione, che non siano in contrasto con il proprio e con il presente Statuto.
6. Le Sedi Provinciali esercitano la propria attività mediante gli Organi associativi previsti nei rispettivi statuti, nei quali, nel rispetto dei principi della rappresentatività sul territorio e del pluralismo imprenditoriale, devono trovare coerente ed adeguata presenza i diversi settori economici rappresentati nel sistema federale.

Art. 9 Nomina di un Delegato

1. Il Presidente Nazionale può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato, qualora presso uno dei livelli del sistema, o presso loro articolazioni ed emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette, emerga anche una sola delle seguenti circostanze:
 - a. gestione economico-finanziaria con squilibri e/o irregolarità di natura contabile;
 - b. carenze organizzative e/o amministrative;
 - c. violazione delle previsioni del presente Statuto, ovvero dello Statuto del livello del sistema interessato, in particolare per quanto riguarda le procedure per la costituzione e l'attività degli Organi associativi elettivi, nonché del Codice Etico che ne costituisce parte integrante;
 - d. mancato rispetto dei deliberati di Organi della Federazione;
 - e. appaiano comunque sussistere criticità, di qualunque genere, tali da determinare un irregolare svolgimento della vita associativa.
2. Il Presidente Nazionale può altresì nominare, sempre con provvedimento motivato, un proprio delegato, qualora ne sia fatta richiesta da un Organo dell'Associazione interessata.
3. La nomina del Delegato è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema interessato, allegando il relativo provvedimento in copia.
4. Il Delegato, con la collaborazione delle competenti funzioni del livello del sistema interessato, ha il compito di accertare la situazione e proporre l'adozione delle iniziative

ritenute più idonee. A tal fine, il Delegato, assume informazioni, raccoglie dichiarazioni, esamina atti, documenti e registri e ne estrae copia. Dello svolgimento delle proprie attività il Delegato redige sintetico verbale. Il Presidente del livello del sistema interessato ha diritto di ottenere copia del verbale delle attività del Delegato.

5. Al termine delle proprie attività, il Delegato redige una relazione, che sottopone al Presidente Nazionale.
6. Tutti gli Organi associativi del livello del sistema interessato si adoperano affinché al Delegato sia prestata la più ampia collaborazione, al fine del sollecito e completo svolgimento delle proprie attività.

Art. 10 - Commissariamento

1. Il Presidente Nazionale può nominare un Commissario nei seguenti casi:
 - o qualora sia stata ostacolata l'attività del Delegato di cui all'art. 9 del presente Statuto;
 - o qualora, sulla base della ricorrenza anche di una sola delle circostanze di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), ovvero della sussistenza delle criticità di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), del presente Statuto, ne sia fatta richiesta nella relazione del Delegato;
 - o qualora, anche indipendentemente dalla nomina di un Delegato o da una sua richiesta, comunque emerga, in modo grave e/o urgente, anche una sola delle circostanze o criticità di cui al medesimo art. 9, comma 1, lettere a) e b), del presente Statuto.
 - o qualora ne sia fatta richiesta scritta dallo stesso livello del Sistema interessato, formulata sulla base di specifica deliberazione assunta dal Consiglio od Organo ad esso corrispondente.
2. Il Presidente delibera il commissariamento, determinandone la durata. Qualora la gestione commissariale lo suggerisca, il Presidente può deliberarne la proroga.
3. La nomina del Commissario è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema interessato, allegando la relativa delibera in copia. Tale nomina diviene efficace dalla data della predetta comunicazione. La delibera di nomina del Commissario, nonché quella eventuale di proroga dello stesso sono sottoposte per la ratifica al primo Consiglio Nazionale utile, a cura del Presidente Nazionale.
4. Con il commissariamento, gli Organi associativi del livello del sistema interessato – ad eccezione degli Organi corrispondenti all'Assemblea– decadono.
5. I poteri degli Organi associativi decaduti sono assunti dal Commissario, il quale adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni. Restano ferme le pregresse responsabilità, di qualsivoglia natura, dei componenti degli Organi associativi del livello del sistema commissariato, ed in particolare quelle attinenti alle obbligazioni di natura patrimoniale. Alla scadenza, il Commissario presenta il rendiconto della sua gestione al Presidente Nazionale ed alla Giunta, nonché agli Organi non decaduti del livello del sistema interessato.
6. Ricevuta la comunicazione di nomina del Commissario di cui al superiore comma 3, gli Organi associativi collegiali decaduti del livello del sistema commissariato, entro 15 giorni dalla predetta comunicazione, possono:

chiedere una deliberazione del Consiglio Direttivo, che si pronuncia ai sensi dell'art. 9, del presente Statuto, nel termine dei successivi 30 giorni;

7. La delibera di commissariamento diviene inoppugnabile:
 - o in mancanza della richiesta di deliberazione del Consiglio Direttivo

8. In caso di presentazione del ricorso al Consiglio Direttivo il Commissario, durante lo svolgimento della procedura di cui all'art. 10, dello Statuto e/o durante il giudizio arbitrale, non può compiere atti di straordinaria amministrazione ovvero che siano comunque suscettibili, in qualunque modo diretto o indiretto, di modificare la consistenza del patrimonio sociale. Rimane fermo l'obbligo del Commissario di predisporre il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea del livello del sistema interessato.

Art. 11 Requisiti di appartenenza e di ammissione alla Federimpreseitalia

1. Possono essere ammesse alla Federazione le Associazioni Territoriali, le -Federazioni di Settore Nazionali e le Associazioni di Categoria Nazionali che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - o avere uno Statuto in armonia con il presente Statuto e conforme ai contenuti vincolanti di cui al successivo comma 2;
 - o disporre autonomamente di strutture adeguate sul piano delle risorse organizzative, umane e finanziarie al fine della più efficace attività di rappresentanza, promozione, tutela e servizio nei confronti degli associati e per lo sviluppo complessivo del sistema Federimpreseitalia;
 - o svolgere esclusivamente attività coerenti con gli scopi statutari e volte a beneficio degli associati e della Federazione;
 - o garantire la necessaria trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa dell'associazione, mettendo a disposizione della Federazione, in maniera periodica o su richiesta, i dati associativi, i bilanci e, laddove ritenuto necessario, ogni documento contabile o amministrativo idoneo a dimostrare la correttezza e la trasparenza della gestione dell'associazione stessa, nonché delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate;
 - o accettare che la Federazione effettui, nelle forme e con gli strumenti ritenuti più opportuni, attività di costante monitoraggio in ordine alla permanenza dei suddetti requisiti, nonché di acquisizione degli elenchi dei soci e delle informazioni relative alle quote associative da questi versate, ai fini del più corretto ed equilibrato sviluppo complessivo del sistema Federimpreseitalia.
2. Gli Statuti delle Sedi regionali, delle Associazioni Territoriali, e delle Associazioni di Categoria Nazionali prevedono:
 - o l'esplicita attestazione di appartenenza al sistema Federimpreseitalia, di accettazione e rispetto del presente Statuto, dei Regolamenti e dei deliberati degli Organi della Confederazione;
 - o valori, identità, scopi e funzioni corrispondenti a quelli previsti dal presente Statuto, in particolare agli artt. 3, 4;
 - o l'esplicita e specifica individuazione di ambiti territoriali, settoriali e categoriali, in conformità con quanto previsto dal presente Statuto, in particolare all'art. 7, per le sedi Regionali, all'art. 8 per le Provinciali;
 - o norme idonee a garantire l'attuazione di principi di democrazia nell'elezione degli Organi associativi ed adeguata rappresentanza degli associati, nelle diverse formule organizzative e dimensionali;
 - o Organi associativi coerenti con i principi e le norme previste nel presente Statuto, procedure di formazione, composizione, disciplina delle incompatibilità, durata e funzioni degli Organi stessi corrispondenti a quelle previste dal presente Statuto, in particolare agli artt. 15,16,17,18;
 - o il pagamento da parte di tutti gli associati della quota di contribuzione al livello del sistema cui aderiscono, secondo la misura e le modalità stabilite dai

- competenti Organi, nonché il versamento, da parte di ciascun competente livello, della contribuzione al sistema Federimpreseitalia, mediante il pagamento delle quote associative in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale;
- l'uso della denominazione di cui all'art. 1 del presente Statuto, accompagnata dalla specificazione della propria identità territoriale, settoriale o categoriale, ovvero di altra denominazione, purché comprendente quella di cui al medesimo art. 1, nonché, comunque, l'uso del logo definito da "Federimpreseitalia"; la presa d'atto che:
 - la denominazione di cui all'art. 1 ed il relativo logo sono marchi registrati di proprietà di "Federimpreseitalia";
 - la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti a "Federimpreseitalia" e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema Federimpreseitalia, nonché al rispetto delle norme del presente Statuto;
 - la Federazione, per l'ipotesi di trasgressione delle predette norme commessa con dolo o colpa grave, si riserva il diritto di vietare al trasgressore l'utilizzazione della denominazione e/o del logo, nonché di agire giudizialmente nei confronti dello stesso trasgressore al fine di ottenere il risarcimento dei danni;
 - l'esplicita accettazione delle norme in materia di iniziative di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, definiti dagli art. 9, 10 del presente Statuto.
3. Le domande di ammissione alla Federazione da parte di nuove Sedi Regionali, Provinciali di Associazioni Territoriali, di Federazioni di Settore Nazionali e di Associazioni di Categoria Nazionali sono rivolte al Consiglio Nazionale, che delibera in merito, e devono essere corredate da esaustiva documentazione attestante l'integrale possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2. La delibera con cui il Consiglio accoglie la domanda di ammissione è comunicata per iscritto, oltre che alla associazione richiedente, alle Sedi Regionali, alle Associazioni Territoriali, alle Federazioni di Settore Nazionali ed alle Associazioni di Categoria Nazionali già associate alla Federazione.

Art. 12 *Soci*

Chiunque condivide gli scopi e le finalità dell'associazione ed è in grado di contribuire a realizzarne i fini può aderire. L'adesione all'Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo. I soci sono tutti coloro che, condividendo pienamente i fini e l'attività dell'associazione, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio direttivo, dichiarando:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, pienamente e senza riserve, lo Statuto, i principi etici e culturali in esso contenuti; di accettare le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione.

Colui che presenta domanda di adesione diventa socio dell'associazione del momento della domanda. Il consiglio direttivo ha 30 giorni di tempo per confermare o negare l'adesione. L'eventuale diniego deve essere comunicato e motivato ed è comunque ammesso reclamo all'assemblea.

I soci dell'associazione si distinguono in soci fondatori e ordinari.

I Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l'associazione
I Soci Ordinari o Attivi sono coloro che richiedono adesione all'associazione e ne condividono, pienamente e senza riserva alcuna, gli scopi e i principi.

Possono aderire, nella persona di un loro rappresentante, le associazioni con attività e

scopi simili e le imprese commerciali che vogliano sostenere l'attività dell'associazione. Le quote associative potranno essere differenti a seconda delle categorie dei soci e della loro forma giuridica.

Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione. Il nuovo socio sarà chiamato a versare una quota annuale, definita annualmente dal consiglio direttivo.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Le quote associative non sono trasmissibili.

La qualifica di socio si perde per:

1) dimissioni;

2) decesso;

3) per radiazione per gravi motivi, che viene pronunciata dal Consiglio direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per i principi dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere. In ogni caso, il presidente e i membri del consiglio direttivo, prima di essere radiati, dovranno essere rimossi dalle loro cariche, cioè sfiduciati dall'assemblea straordinaria;

L'ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio direttivo ed è ammesso ricorso all'Assemblea e la decisione è inappellabile.

Le prestazioni dei soci a favore dell'Associazione e le cariche sono gratuite ad esclusione delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.

L'associazione potrà comunque procedere all'assunzione di soci o terzi quando ciò sia necessario per sostenere e gestire l'attività dell'associazione. È fatta salva la possibilità di corrispondere compensi di natura forfetaria e previa decisione del consiglio direttivo, a responsabili e organizzatori dell'attività dell'associazione e per coloro che svolgono attività amministrative, dirigenziali e di segreteria. Tali compensi saranno oggetto di dettagliata rendicontazione e erogati nei limiti e nelle modalità delle normative civili e fiscali vigenti.

Art. 13 - Adesione ed inquadramento degli associati

1. Ogni impresa, imprenditore, professionista, lavoratore autonomo, anche uscito dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia, che entra a far parte del sistema federale attraverso l'adesione ai soci della Federazione, è titolare del rapporto associativo ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dagli Statuti degli altri livelli del sistema federale.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, l'adesione al sistema federale comporta obbligatoriamente l'inquadramento dell'associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati è elemento caratterizzante per il riconoscimento del patrimonio associativo quale valore condiviso del sistema, per la coerente e coesa tutela dello stesso, nonché condizione di unità organizzativa. Esso viene quindi perseguito da tutti

i livelli del sistema. A tal fine, la Federazione promuove, previa approvazione del Consiglio, conseguenti protocolli d'intesa, sia in ordine a specifiche casistiche sia sul piano generale.

Art. 14. *Diritti e doveri degli associati*

I soci hanno diritto:

- 1) di partecipare all'assemblea e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, per l'approvazione del bilancio annuale e per la nomina degli organi sociali dell'associazione e di impugnare le delibere degli organi sociali;
- 2) partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
- 3) esprimere liberamente la propria opinione nel riguardo dell'associazione e delle persone coinvolte in essa;
- 4) ricevere periodicamente informazioni circa la vita associativa;

I soci hanno il dovere:

- 1) di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
- 2) di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- 3) di versare contributi per i bisogni dell'associazione e deliberati dal consiglio direttivo;
- 4) di svolgere le attività associative preventivamente concordate;
- 5) di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell'associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all'associazione per il fondo di dotazione.

I soci potranno effettuare, su richiesta del consiglio direttivo, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.

Art. 15. *Organi sociali*

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive.

Art. 16 *L'Assemblea dei soci*

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.

L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, da un consigliere. La convocazione dell'assemblea può essere comunque richiesta da almeno un terzo dei soci.

La convocazione dell'assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del

giorno, la data, l'ora e il luogo di riunione. Nella stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

La convocazione può effettuarsi anche con e-mail confermato dal destinatario anche con lo stesso mezzo. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'associazione, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei soci.

L'assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci risultanti dal Libro soci, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti o informati tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'assemblea ordinaria delibera:

- l'elezione del consiglio direttivo;
- l'approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;
- il programma annuale delle attività;
- sugli argomenti posti alla sua attenzione dal Consiglio direttivo;

I soci imprese potranno farsi rappresentare da un delegato munito di delega scritta. Il socio individuale maggiore di età ha diritto di voto. È ammesso il voto per delega, non più di due per ogni socio partecipante.

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'assemblea delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

Riguardo le modifiche dello statuto, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno metà più uno degli associati, e delibera a maggioranza assoluta. Riguardo lo scioglimento dell'associazione e la nomina del liquidatore, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere dell'Assemblea dei soci.

Art. 17. Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata dal Consiglio direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a due.

Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro del Consiglio direttivo.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Non è ammesso il voto per delega.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno metà dei componenti.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
- b) adottare provvedimenti disciplinari;

- c) compilare il rendiconto contabile annuale e la relazione annuale al rendiconto contabile;
- d) eleggere al proprio interno il presidente, il vicepresidente, e il segretario;
- e) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro, conferire mandati di consulenza;
- f) approvare il programma dell'Associazione;
- g) fissare il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- h) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.
- i) ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal presidente per motivi di necessità ed urgenza.
- l) determinare e deliberare il rimborso spese e i compensi a favore dei soci che svolgono attività nell'ambito dell'associazione.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio direttivo, alla sostituzione degli stessi tramite i primi dei non eletti o tramite cooptazione.

I consiglieri cessano dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia espressa dall'assemblea straordinaria, regolarmente costituita con la presenza di almeno i due\terzi degli associati, e con voto favorevole dei tre\quarti dei presenti.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive e di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere del Consiglio direttivo.

Art. 18. Il Presidente

Al Presidente, a cui spetta la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizi, vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e dell'Assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.

Il Presidente può conferire delega, sempre e solo per iscritto, ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti.

Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

In caso di comprovata necessità od urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.

In caso di assenza, impedimento o dimissioni le funzioni del presidente sono svolte dal vicepresidente dell'associazione.

Il presidente cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia espressa dall'assemblea straordinaria, regolarmente costituita con la presenza di almeno i due\terzi degli associati, e con voto favorevole dei tre\quarti dei presenti.

Art. 19. Durata delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali hanno una durata quinquennale. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Art. 20. Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative o contributi volontari dei soci;
- b) eventuali contributi volontari dei terzi, associazioni o enti privati;
- c) eventuali contributi versati dai soci che usufruiscono dei servizi messi a disposizione o

- partecipano a corsi, conferenze o altre iniziative organizzate dall'associazione;
- d) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
 - e) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
 - f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
 - g) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi, comunque occasionali;
 - h) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

I mezzi finanziari che pervengono all'Associazione vengono depositati in un apposito conto di tesoreria acceso presso un istituto di credito prestabilito. Ogni operazione finanziaria è disposta esclusivamente mediante mandato od ordinativo con la firma del Presidente o di un membro dell'associazione da lui delegato con delega scritta.

Art. 21. *Il Patrimonio*

Il patrimonio è composto da tutti i contributi che pervengano a qualsiasi titolo all'associazione e dai beni mobili o strumentali che pervengano all'associazione in virtù della sua attività.

Il patrimonio dell'associazione può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo statuto. I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimoni o avanzare pretese sullo stesso.

Art. 22. *Divieto di distribuzione degli utili*

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 23. *Raccolta pubblica di fondi*

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, comunque occasionale e attuata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale vigente, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risulti, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

Art. 24. *Rendiconto economico-finanziario*

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche.

Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio direttivo, che dia testimonianza delle attività dell'associazione, degli eventi e delle iniziative organizzate, dell'attività di volontariato e favore di bisognosi. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Art. 25. *Intrasmissibilità della quota associativa*

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile

Art. 26. *Scioglimento*

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, l'assemblea dei soci nominerà un liquidatore. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o affini o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27. *Completezza dello Statuto*

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro.

Luogo e data,

.....

Firma

.....

.....

.....